

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1989

Presidenza del Presidente ZITO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Ordinamento della professione di psicologo» (16-B), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri; Gelli ed altri; Artioli ed altri; Bruni Giovanni ed altri

##### (Discussione e rinvio)

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| PRESIDENTE .....  | Pag. 2, 6, 18 e <i>passim</i> |
| MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità ..... | 22                            |
| MELOTTO (DC) .....  | 11, 24                        |
| OSSICINI (DC)(Sin. Ind.) .....                                  | 17, 18                        |
| REZZONICO (DC) relatore alla Commissione .                      | 2, 22                         |
| SIGNORELLI (MSI-DN) .....                                       | 16                            |
| SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.) .....                               |                               |
| ZUFFA (PCI) .....   |                               |

«Istituzione del servizio trasfusionale» (926), d'iniziativa del senatore Azzaretti e di altri senatori

«Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» (1111), d'iniziativa del deputato Ceci Bonfazi e di altri deputati, approvato dalla Camera dei deputati

##### (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| PRESIDENTE .....                          | Pag. 34, 37, 43 e <i>passim</i> |
| CONDORELLI (DC) .....                     | 42                              |
| IMBRIACO (PCI) .....                      | 43                              |
| MELOTTO (DC) .....                        | 40, 42                          |
| PERINA (DC) relatore alla Commissione ... | 40, 43                          |
| SIGNORELLI (MSI-DN) .....                 | 44                              |
| TORLONTANO (PCI) .....                    | 34, 37, 40 e <i>passim</i>      |

*I lavori hanno inizio alle ore 9,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Ordinamento della professione di psicologo» (16-B)**, d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri; Gelli ed altri; Artioli ed altri; Bruni Giovanni ed altri  
(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa dei senatori Ossicini, Bochicchio Schelotto, Bompiani, Jervolino Russo, Napoleoni e Scevarolli, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armellin, Alessi, Anselmi, Azzolini, Bonferroni, Borra, Brancaccio, Campagnoli, Carelli, Carrus, Casini Pier Ferdinando, Caccia, Cafarelli, Coloni, Crescenzi, Cristofori, Frasson, Fronza Crepaz, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Lia, Lucchesi, Lusetti, Martuscelli, Meleleo, Mensorio, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Portatadino, Radi, Ravasio, Rebullà, Righi, Rinaldi, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saretta, Silvestri, Torchio, Vairo, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi; Gelli, Benevelli, Lo Cascio Galante, Tagliabue, Violante, Ceci Bonifazi e Bargone; Artioli, Fincato, Moroni, D'Amato Carlo, Renzulli, Curci, Rotiroti, Capacci, Breda, Buffoni, Piro e Cardetti; Bruni Giovanni, De Carolis, Castagnetti Guglielmo, Martino e Santoro.

Prego il senatore Rezzonico di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**REZZONICO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, in sostanza corrisponde all'impostazione che questa Commissione aveva dato al disegno di legge sottoposto al nostro esame. Pertanto, nell'analisi del testo, sarà opportuno evidenziare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, anche se vorrei far presente in premessa che vi è una sollecitazione, che faccio mia, a non apportare ulteriori modifiche a questo testo in modo da arrivare finalmente all'approvazione definitiva del provvedimento, trattandosi di una questione che dura ormai da quindici anni. La Commissione è naturalmente libera di decidere autonomamente e quindi adotterà le deliberazioni che riterrà opportune.

Per quanto riguarda l'articolo 1, vi è una diversa definizione della professione di psicologo, che di fatto non modifica sostanzialmente il testo precedente. L'articolo 1 viene così riformulato: «La professione di

psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito». Nel testo precedente non era prevista la possibilità di comprendere, nell'ambito del campo di attività, anche gli aspetti sperimentali e di ricerca.

L'articolo 2 resta sostanzialmente invariato.

Viene invece riformulato l'articolo 3, che contiene le modifiche più significative.

In particolare, il primo comma dell'articolo 3 è così riformulato: «L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica». Il testo approvato dal Senato, quanto all'acquisizione di una specifica formazione professionale, fa riferimento a «specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché istituti riconosciuti dallo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale». Pertanto, il testo approvato dalla Camera contiene la previsione specifica di «adeguata formazione e addestramento in psicoterapia», rispetto alla più generica formulazione del testo approvato dal Senato che si riferisce a «specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia».

L'articolo 3 poi si correla all'articolo 34, che esamineremo successivamente, che in sede di norme transitorie riformula le opportunità per quanto riguarda l'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

I commi 2 e 3 introducono due modifiche significative che possono essere accolte e che arricchiscono il testo precedente poichè evidenziano più specificatamente i diversi ruoli degli psicologi in relazione all'ambito della professione medica. Il comma 2, infatti, recita: «Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica». Quindi, il riferimento è preciso ed opportuno poichè non si deve sovrapporre all'attività di esclusiva competenza del medico (in particolare la somministrazione di farmaci) l'attività dello psicoterapeuta non medico.

Il comma 3 prevede altrettanto opportunamente una collaborazione tra lo psicoterapeuta ed il medico curante. Si esplicita che: «Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta ed il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione». Di fatto, quindi, questa è una sorta di invito ad una collaborazione sistematica tra le due figure professionali.

Gli articoli 4 e 5 sono stati invece soppressi dall'altro ramo del Parlamento. In particolare, l'articolo 4 prevedeva che entro un anno

dalla data di entrata in vigore del provvedimento si provvedesse alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in psicologia. L'articolo 5, su cui si è dibattuto, correlandosi all'articolo 34, indicava i requisiti per l'esercizio della attività psicoterapeutica. Quindi, vedremo poi nell'esame delle norme transitorie quali sono gli orientamenti che sono stati fatti propri dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'articolo 6 (divenuto articolo 4), viene mantenuto il primo comma, concernente l'istituzione dell'albo degli psicologi, mentre viene soppresso il comma 2, che prevedeva: «All'interno dell'albo, di cui al comma 1, è istituito un elenco speciale al quale debbono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta». Il comma 3 viene mantenuto nella stessa formulazione approvata dal Senato.

Gli articoli 7, 8 e 9 (che nell'attuale numerazione del testo approvato dalla Camera sono diventati gli articoli 5, 6 e 7) non hanno subito modificazioni.

L'articolo 8 (ex articolo 10) contiene modifiche puramente formali relativamente alle modalità di iscrizione all'albo.

Anche all'articolo 9 (ex articolo 11) è stata apportata una modifica puramente formale, resasi necessaria per la diversa numerazione degli articoli.

L'articolo 10 (ex articolo 12) è rimasto invariato.

Anche l'articolo 11 (ex articolo 13) non contiene modifiche sostanziali.

L'articolo 12 (ex articolo 14), a parte una piccola modificazione al comma 1, non è stato modificato per il resto.

L'articolo 13 (ex articolo 15) non presenta modificazioni.

L'articolo 14 contiene solo modifiche di carattere formale rispetto all'originario articolo 16.

Gli articoli 15 e 16 (ex articoli 17 e 18) sono identici, a parte una modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 16. Anche l'articolo 17 (ex articolo 19) è invariato.

Quanto all'articolo 18 (ex articolo 20), la modifica introdotta è solo formale, come anche quella introdotta all'articolo 19 (ex articolo 21).

Gli articoli dal 20 (ex articolo 22) al 23 (ex articolo 25) non sono stati modificati.

L'articolo 24 (ex articolo 26) contiene soltanto una modifica formale, come anche gli articoli 25 e 26 (ex articoli 27 e 28).

L'articolo 27 (ex articolo 29) non è stato modificato, mentre un'altra modifica formale è stata introdotta all'articolo 28 (ex articolo 30).

Il testo dell'articolo 29 è identico a quello dell'originario articolo 31.

Inoltre, la Camera dei deputati ha introdotto un articolo dopo l'articolo 29, concernente l'equipollenza di titoli.

Invece, per quanto riguarda le norme transitorie, le modificazioni apportate hanno determinato reazioni da parte di psicologi che hanno sollecitato non solo il relatore ma, credo, anche altri membri della Commissione in una certa direzione in ordine all'impostazione data dall'altro ramo del Parlamento.

In particolare, l'articolo 31 (ex articolo 32), concernente l'istituzione dell'albo e la costituzione dei consigli regionali o provinciali dell'ordine, presenta una modifica al comma 2, per cui si prevede che: «Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme previste dalla presente legge». Invece, nel testo approvato dal Senato il termine previsto per l'indizione delle elezioni da parte del commissario era riferito all'entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Quanto all'articolo 32 (ex articolo 33) viene fatta una diversa elencazione di coloro ai quali è consentita l'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 33 (ex articolo 34), concernente la sessione speciale di esame di Stato, presenta una riformulazione dei requisiti richiesti per l'ammissione alla sessione speciale di esame di Stato. Viene infine soppresso il comma 2 - e questo è un punto su cui occorre discutere - che recitava: «Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica».

L'articolo 35 del testo approvato dal Senato, concernente l'equipollenza di titoli, è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento; in esso si prevedeva che: «All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle Università austriache anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane».

La Camera dei deputati ha poi aggiunto una norma, l'articolo 34, concernente l'ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione, che recita: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo».

L'articolo 35 riguarda il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica e recita:

«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il *curriculum* formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il *curriculum* scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

Riassumendo, le modifiche più significative apportate dalla Camera dei deputati riguardano l'articolo 3, dove si vieta agli psicoterapeuti ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica, e l'articolo 35 dove viene stabilito che l'attività psicoterapeutica è consentita ai laureati da almeno cinque anni, che dichiarino sotto la propria responsabilità di avere acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia.

Indubbiamente, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati conferiscono una responsabilità precisa agli ordini, perchè è compito di questi ultimi stabilire la validità di detta certificazione.

Concludendo, la motivazione che dovrebbe spingerci ad approvare questo provvedimento è che da oltre 20 anni esso oscilla tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica senza trovare una conclusione; è una motivazione già sottolineata in varie occasioni anche da altri colleghi.

Quindi, l'invito del relatore è quello di conservare nei limiti del possibile il testo pervenuto dalla Camera dei deputati in modo da giungere alla sua approvazione definitiva.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**SPADACCIA.** Signor Presidente, nelle due precedenti legislature ho tentato di dare un contributo critico di oppositore al dibattito sul disegno di legge «Ordinamento della professione di psicologo». Ho espresso in quelle occasioni - prima al Senato nell'VIII legislatura, poi alla Camera dei deputati, e in entrambi i casi nelle Commissioni riunite giustizia e sanità - le mie preoccupazioni. Anche in questa legislatura, in occasione dell'esame del provvedimento in sede redigente, ho dichiarato la mia perplessità. Ora mi trovo - in questa fase conclusiva - di fronte ad un testo modificato dalla Camera dei deputati, con delle elaborazioni che non hanno fugato le mie preoccupazioni. In questa materia ci troviamo in una situazione estremamente delicata, perchè alcune questioni confinano con problemi di libertà.

La psicologia infatti è una materia che confina da una parte con la filosofia e dall'altra con taluni problemi centrali in tutte le religioni. La sofferenza psicologica e psichica, la sofferenza del percorso umano con le sue tragedie esistenziali chiama in causa il senso stesso della vita. Voglio dire che stiamo regolamentando una materia che attiene a questioni centrali dell'esistenza umana e che hanno caratterizzato in diverse forme tutta la storia dell'umanità: un punto centrale dell'esistenza e del senso della vita è proprio il problema della libertà umana. Viviamo in una società che, a due generazioni dall'inizio delle ricerche di Freud, ha visto progressivamente psicologizzare la propria cultura.

Credo che Freud e Jung - desidero prendere in considerazione soprattutto questi due grandi della psicanalisi - dopo una fase iniziale di rigetto della cultura positivista che li accusava di irrazionalismo solo perchè volevano andare al fondo di alcuni problemi che normalmente vengono rimossi, abbiano dato un grandissimo contributo alla conoscenza di settori fino ad allora insondati dell'esperienza e della

conoscenza umana. E come spesso accade nei contributi rivoluzionari ed importanti, nel momento in cui questi diventano patrimonio comune emergono sostenitori di vario tipo, così come accade quando un fiume si ingrossa e arriva al mare portando con sé dei detriti di vario genere. In questa psicologizzazione della nostra cultura vediamo banalizzare problemi di ricerca e soprattutto di libertà, importanti ed essenziali.

Mi rendo perfettamente conto che di questo sono responsabili anche esponenti della cultura psicanalista e delle varie società di psicanalisi, perchè assumono spesso degli atteggiamenti di disprezzo nei confronti di problemi che sono di tutti, e arrivano spesso in ritardo per risolvere alcuni problemi della moderna società.

Ora, in una società in cui la cultura psicanalitica pervade ormai ogni tipo di cultura (romanzi, riviste di ogni genere, quotidiani) trovo singolare che un problema di questo genere passi attraverso le Aule parlamentari nella generale disattenzione non solo dei parlamentari, ma anche delle università, della stampa e degli stessi psicanalisti.

Fatte queste premesse ritengo giustificate le mie preoccupazioni, anzi direi che si sono rafforzate. Personalmente sono contrario ad ogni tipo di ordine - per esempio sono stato sempre contrario all'istituzione dell'ordine dei giornalisti - perchè l'ordine secondo me è una struttura vetusta, di tipo medievale, quindi ampiamente superata.

Potevo anche capire un ordine degli psicologi che raccogliesse le esperienze professionali di questo settore, che nel campo sperimentale stanno crescendo; c'è una facoltà di psicologia, c'è la professione dello psicologo, nei centri di igiene mentale e nelle scuole viene utilizzata una psicologa di sostegno, spesso utilmente, e ritenevo che tutto questo fosse in qualche misura regolamentato. Però da subito ho denunciato il tentativo, che qui si sta compiendo, di dare un'impostazione statale alle psicoterapie analitiche ed alla ricerca psicologica e psico-analitica.

Trovo singolare che questo campo, che attiene a problemi fondamentali di libertà, possa essere regolamentato con l'istituzione di un ordine professionale che stabilisca i confini della ricerca. Se quest'ordine fosse esistito nel secolo scorso, Freud avrebbe trovato molte resistenze; del resto, tentarono di cacciarlo persino dall'ordine dei medici. Certo, so benissimo che la ricerca va comunque avanti, nonostante i rischi che si corrono: Giordano Bruno è stato bruciato per questo. Quindi, non sarà neppure l'ordine degli psicologi a bloccare la ricerca dei grandi pensatori, se ci saranno. Le mie considerazioni, però, valgono sia per l'ordine degli psicologi, come per qualsiasi forma di autorità che scelga da sola i limiti da porre alla libertà: si pensi ad Hitler, a Mussolini. Sono un liberale e penso che il fatto che io debba dire queste cose per l'ordine degli psicologi, come per qualsiasi autorità, chiesa o Stato, che abbia tentato di limitare la libertà di ricerca, la dice lunga almeno sul piano teorico. Si tratta di questioni molto delicate e per certi versi di grande pericolo.

Vorrei a questo punto richiamare il nodo centrale che a mio avviso riguarda la psicanalisi, le scuole e le società di psicologia analitica, e la ricerca in questo campo. Evidentemente non possiamo precludere la possibilità che ci sia domani, o che ci sia già stato con Lacan o magari con Verdiglione, un nuovo Freud. Queste cose si scoprono con venti o

trent'anni di ritardo, ma noi non dobbiamo precludere questa possibilità.

In un primo momento, l'interpretazione del disegno di legge sull'ordine degli psicologi comprendeva anche le scuole di psicanalisi, le quali rientravano in questa situazione di *training* di Stato. Per esse vi era poi tutta una normativa transitoria: potevano costituirsi presso le università oppure essere riconosciute attraverso determinati provvedimenti o decreti ministeriali o altre procedure. Su queste norme vi sono state delle resistenze e, da parte nostra, anche alcune denunce. Anche per effetto delle nostre reazioni si giunse ad un testo che regolamentava tutte le psicoterapie «tranne psicoterapie analitiche» (questa almeno era la formulazione del testo di legge nella IX legislatura).

C'è stato un dibattito, anche tra le diverse scuole psicanalitiche, che ha fatto riscontrare diversi atteggiamenti. In un primo momento sembrava che queste volessero rientrare nel provvedimento e farsi riconoscere dallo Stato e dalle università; anzi, la mia impressione personale è che esse tacessero perchè erano già pronte. Poi vi sono state alcune reazioni tra le diverse scuole junghiane o freudiane forse perchè si sono rese conto di alcuni pericoli; ed allora hanno nuovamente mostrato il loro atteggiamento elitario - secondo me sbagliato - sostenendo che la psicanalisi non è psicoterapia, ma attività di conoscenza, ricerca psicologica.

Francamente ritengo questa situazione molto singolare. Non so se la psicanalisi, nelle sue diverse tipologie, si possa definire una psicoterapia: siamo in un campo di ambiguità veramente folle, dietro il quale - mi si consenta di dirlo - si nascondono diversi compromessi. Da una parte vi è un compromesso tra la nuova e nascente corporazione degli psicologi (e uso questo termine assolutamente non in senso dispregiativo, voglio rassicurare i colleghi), che ha diritto di essere tutelata, e la vecchia e potente corporazione (anche qui senza alcun valore dispregiativo, perchè si tratta di una categoria antica e gloriosa) dei medici. Ma c'è anche un compromesso tra psicologi e psicanalisti, per diversi campi di intervento. Uno fa sei o sette anni psicanalisi, risolve i propri problemi e poi, se pensa di poter curare quelli degli altri, frequenta una scuola e fa psicanalisi didattica per quattro o cinque anni e poi comincia ad esercitare. Può essere laureato in filosofia, in lettere o può anche essere non laureato, ma è in una zona franca perchè la psicanalisi, con le sue abitudini, le sue tradizioni, i suoi *training*, secondo costoro non è terapia. Vogliamo forse dire che è sotto terapia la signora dell'alta borghesia milanese? No, fa ricerca psicanalitica, attività di conoscenza dei propri problemi esistenziali. L'industriale che ha dei problemi di logoramento, di *stress*, non fa psicoterapia, per carità, pur spendendo diversi milioni presso questo o quel professore. La psicoterapia allora diventa la psicanalisi dei poveri.

Si tratta allora di un compromesso, di un equivoco, di un'ambiguità, di un presupposto per ogni possibile scontro successivo: un modo di non governare le cose. È la peggiore soluzione che si potesse trovare. Non mi venite a dire che le tipologie ambigue e fumose che erano state adottate dal Senato prevedessero tutto. Se la Camera avesse mantenuto il testo che il Senato le aveva mandato, non sarebbe stato necessario per i sacerdoti avere la laurea in psicologia? Sarebbe stato possibile senza la

laurea confessare? Meno male che la Camera dei deputati ha cambiato il testo.

Ho chiesto al senatore Ossicini di spiegarmi la differenza, secondo il testo che è stato elaborato dai colleghi deputati, tra l'articolo 2 e l'articolo 3 del disegno di legge: la differenza cioè tra la psicologia generale di sostegno di un individuo in difficoltà o la psicologia di gruppo di persone da una parte e la psicanalisi. Egli ha ragione: l'attività psicoterapeutica di cui parla l'articolo 3 non è altro che una terapia di analisi. Allora qui arriva il terzo elemento di contraddizione e di preoccupazione. Infatti sono stati dati per scontati alcuni punti. Il primo compromesso è quello tra i medici e gli psicologi; il secondo compromesso è quello tra il punto di equilibrio raggiunto da medici e psicologi e l'atteggiamento elitario delle società psicanalitiche che pretendono di rimanere fuori. La conseguenza di tutto questo è che, rimanendo fuori le società psicanalitiche, in relazione alla psicoterapia analitica (non so come definirla; per me comunque è psicanalisi), se si porta alle estreme conseguenze, l'ordine degli psicologi può chiudere le scuole di psicanalisi o comunque viene fuori una bella battaglia perchè qui dentro vi è un limite, e questi devono difendersi come negli Stati autoritari: all'accusa di fare politica contro il regime, si può rispondere di non fare politica ma di fare attività di conoscenza. Questi stanno preparando la loro clandestinità. Oppure stanno preparando la sottomissione della psicanalisi agli psicologi e ai medici, e ai rispettivi ordini.

In base a questo articolo, viene sancito che la psicanalisi è monopolio degli psicologi e dei medici. Dal punto di vista degli psicologi questa è una grande conquista poichè i medici sconfinavano in larga misura nel campo della psicologia. Per quanto mi riguarda ho invece delle preoccupazioni. Freud era medico ma ha dato la possibilità di effettuare didattica a tanti non medici e ha teorizzato il principio per cui una questione che è al confine tra la medicina, la religione, l'antropologia e la filosofia non poteva essere limitata ai medici ma – consentitemi di dirlo – tantomeno agli psicologi. Non comprendo infatti perchè non vi debba essere questo pericolo da considerare. Qui si stabilisce un monopolio.

Ora, per avventura accade che alcuni dei teorici più importanti della psicanalisi delle diverse scuole non provengano nè da studi di medicina nè di psicologia in senso stretto ma da altri studi ed esperienze. Questo mi sembra un ulteriore grave limite corporativo.

Vi è poi un'altra preoccupazione. Mi rendo conto che nella società dobbiamo fare i conti con forme di psicanalisi selvaggia, però, a mio avviso, dovremmo affidarci a meccanismi di trasparenza, di garanzia liberale. Sarebbe importante non porre limiti, confini, proibizioni o comunque questioni che possono poi dare luogo a sconfinamenti pericolosi di carattere autoritario o a limiti comunque all'attività di ricerca. Dovremmo invece garantire e tutelare l'utente attraverso dati di conoscenza e trasparenza: bisogna sapere esattamente quali sono gli studi effettuati, il tipo di esperienze professionali avute e il tipo di prestazioni che si è in grado di fornire in base alla scuola, al *training* effettuato.

Avremmo bisogno di albi di questo genere: questa sarebbe una cosa seria da fare, senza quindi porre paletti o limiti ma lasciando la massima

libertà a tutti, rendendo obbligatoria la trasparenza di questi dati conoscitivi che ho appena indicato. L'utente deve sapere a chi si rivolge, così come il consumatore - consentitemi di fare questo paragone - deve sapere cosa contiene, ad esempio, la «coca-cola».

Qui invece siamo in un campo assai preoccupante. Ho sentito anche esprimere preoccupazioni gravi in ordine ad alcune situazioni. Non sono uno di cultura permissiva; sono di cultura liberale, che è altra cosa poichè la cultura liberale è una cultura rigorosa. Però sono preoccupato quando sento dire che domani, ad esempio, «Narconon» o «Scientology» non ci saranno più perchè c'è l'ordine degli psicologi. Allora mi sembrerebbe strano che vi fosse un ordine che sconfinava. Cosa significa? Non voglio entrare nel merito delle questioni specifiche. Ho comunque voluto citare ad esempio questi due casi. Vi è stato poi il caso di Verdiglione. Però il punto fondamentale è questo: chi giudica i giudici? Chi stabilisce che Muccioli fa bene e «Narconon» fa male? Cioè, qui possiamo creare i presupposti di un potere scientifico e professionale praticamente sconfinato, per cui un po' furbescamente - mi sia consentito di dirlo - si dice agli psicanalisti dei ricchi che sono liberi e si rassicura che potranno continuare ad esercitare la loro libertà, e intanto si comincia a censurare la psicanalisi dei poveri.

Parliamoci francamente, questo è un campo in cui entrano in gioco molti fattori: tra il truffatore che sa quello che fa, che va a chiedere alla gente di fare determinate cose, di spogliarsi ad esempio dei propri averi, e San Francesco che ugualmente chiedeva alla gente di spogliarsi dei propri averi, la distinzione non è molta.

Ho fatto trent'anni di vita politica, in cui, oltre a spogliarmi di una parte dei miei averi, ho chiesto anche ad altri di dare una parte dei loro al partito per il quale lavoravano. Siamo infatti andati avanti con l'autofinanziamento. Non sono San Francesco ma neppure un truffatore. Quindi, questo è un settore delicatissimo ed è un campo in cui, a mio avviso, la distinzione tra il grande innovatore, il pazzo ed il truffatore avviene su un terreno assai delicato. Ad esempio, tra Cagliostro e il grande scienziato la gente non faceva grandi distinzioni.

La storia ha stabilito quali erano le differenze. Questo discorso può sembrare apocalittico, confuso e può dare l'impressione che io abbia sconfinato, però il campo è questo ed attiene alla libertà. La libertà richiede delle regole e chiama in causa delle responsabilità, ma proprio per questo non deve cristallizzarsi in un potere scientifico professionale corporativo, perchè ciò può essere estremamente pericoloso per la stessa libertà, questa è una delle mie preoccupazioni.

Vi sono, poi, dei problemi di ordine pratico, perchè per esercitare l'attività psicoterapeutica è necessaria la laurea in medicina (che richiede sei anni) ed una specifica formazione mediante un corso di specializzazione quadriennale. Ora, ammesso che uno studente riesca a laurearsi in medicina nei sei anni previsti, aggiungendo i quattro anni del corso questa persona riuscirà ad esercitare la professione solo dopo dieci anni, ossia non prima dei trent'anni di età. In questo modo stabiliamo per legge che solo i ricchi possono fare questa «attraversata nel deserto» di dieci anni. Ricordo che quando ero studente si voleva portare la durata del corso di laurea in giurisprudenza da quattro a cinque anni. In quella occasione il professore Ascarelli, che era il mio

insegnante di diritto commerciale, si oppose a questa proposta, facendola saltare, perchè sosteneva che uno studente avrebbe impiegato troppo tempo ad esercitare la professione di avvocato, dato che dopo la laurea era necessario qualche anno di tirocinio presso uno studio legale.

Se insieme alla psicoterapia si vuole fare anche della psicanalisi, allora la questione è diversa, perchè per fare della psicanalisi i tempi per la formazione professionale sono questi.

MELOTTO. Signor Presidente, in questi giorni, anzi in queste ore, abbiamo ricevuto tutti una serie di documenti alcuni dei quali sono stati anche illustrati dai colleghi.

Questo provvedimento finalmente dopo tre o quattro lustri sta vedendo forse la dirittura d'arrivo, dico forse, perchè questo traguardo ora sembra essere messo in discussione. Come diceva anche il collega Spadaccia, credo che in questo disegno di legge non vi sia un confine netto fra chi esercita la professione di psicoterapeuta e chi, invece, esercita altre attività relative, ovviamente, al comportamento complessivo dell'uomo.

Una volta che il Parlamento abbia stabilito il tipo di corso di laurea e definito con trasparenza il *curriculum* di coloro che vogliono esercitare l'attività di psicoterapeuta, ritengo giusto istituire per legge un ordine professionale, tenendo conto che l'impostazione del diritto positivo del nostro Stato è orientata verso la regolamentazione delle professioni. Se non stabilissimo la rigidità di un ordine anche per questa professione, ritengo che perderebbero valore anche gli altri ordini professionali. Inoltre, ritengo indispensabile, in una società come la nostra che è entrata in una fase di grandi cambiamenti, richiamarci ad un minimo di correttezza di carattere professionale, per cui si rende necessario dare un ordine anche a questa professione. Sarà a tutti noto che stanno sorgendo varie professioni alternative in questo settore, che minano alla base quella correttezza professionale di cui parlavo prima.

Dopo tanti anni di attesa, credo sia doveroso dare una configurazione giuridica anche a queste persone, in modo che possano svolgere con serenità la loro professione.

Le correzioni apportate dalla Camera dei deputati, come diceva anche il relatore, si riferiscono a due aspetti sostanziali. Il primo riguarda la severità della formazione (corso di laurea più quattro anni di specializzazione), in sintonia peraltro con la più recente normativa europea in materia di specializzazione. Nelle passate legislature il testo del Senato era stato approvato dalle Commissioni congiunte istruzione e sanità, e in esso era prevista questa obbligatorietà, proprio per rendere omogeneo il *curriculum* formativo dei professionisti italiani con quelli europei.

Ritengo giusto, quindi, che al corso di laurea venga aggiunto il corso quadriennale di specializzazione, perchè ciò qualifica meglio tale professione.

Invece, trovo contraddittoria la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 3, rispetto al nuovo testo dell'articolo 1. All'articolo 1, infatti, la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti

conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione riabilitazione, strumenti cioè che finora erano di competenza esclusivamente medica. Poi all'articolo 3, comma 2, si stabilisce che agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. Non può che trattarsi delle prescrizioni farmacologiche o farmaceutiche; ma allora con quali mezzi si fa la terapia di cui all'articolo 1, frutto di lunga mediazione? Si ricorre esclusivamente a strumenti di carattere psicologico? Ma allora non c'era bisogno che la Commissione affari sociali della Camera facesse quella mediazione, perchè ciò era già compreso nel testo originario del Senato. In base all'articolo 1, la professione dello psicologo comprende l'uso non solo di strumenti conoscitivi, ma anche di interventi; poi, il secondo comma dell'articolo 3 vieta ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica, con una dizione generica che non può non riferirsi alle prescrizioni farmaceutiche e farmacologiche.

Su questi punti vorrei un chiarimento da parte del relatore perchè indubbiamente la normativa attuale è frutto di una lunga mediazione e riguarda un aspetto che in passato ha bloccato l'iter del provvedimento per parecchi anni.

Per quanto riguarda l'aspetto concernente la sanatoria della situazione esistente, mi pare che le norme transitorie tutto sommato analizzino la casistica e diano una risposta; credo pertanto che possano essere complessivamente condivise. Ritengo che tutti abbiamo ricevuto le copiose lettere che chiedono una riduzione da sette a tre anni. Poichè per esercitare l'attività di psicoterapia si richiede attualmente la frequenza di un corso per almeno quattro anni, è certo che per la sanatoria il periodo deve essere più lungo. Credo quindi che la normativa sia abbastanza liberale e condivisibile.

ZUFFA. Signor Presidente, cercherò di essere molto breve sulle questioni generali perchè le abbiamo discusse pochi mesi fa, però vorrei fare qualche puntualizzazione per tentare di comprendere in che direzione sono andati i mutamenti intervenuti alla Camera. Inoltre con il mio intervento desidero anche chiedere alcuni chiarimenti al relatore ed ai colleghi che vorranno darmene.

Devo dire subito che, ad una prima lettura, non mi sembra che le modifiche della Camera abbiano migliorato il testo del provvedimento. Come diceva il senatore Spadaccia, si tratta di rispettare un regime di libertà stabilendo però alcune regole che non cristallizzino non solo la libertà personale, ma anche la ricerca. Per onestà devo riconoscere che rispettare questo principio, a mio avviso estremamente condivisibile, nel campo che vogliamo regolamentare non è semplice.

È vero che noi abbiamo l'esigenza in qualche modo di riordinare la materia e di dare - lo abbiamo detto tante volte - un riconoscimento alla figura professionale dello psicologo, un riconoscimento sociale attraverso quello legislativo. Solamente pochi giorni fa, ad un convegno sulla applicazione della legge n. 180, il professor Cancrini faceva osservare come nel trattamento di questo particolare tipo di pazienti è richiesta agli addetti ai lavori una qualificazione di tipo nuovo; essa attualmente non esiste nel canale pubblico e questi operatori si vanno a formare, a proprie spese, nel canale privato. Pertanto - egli sosteneva -

non solo per esigenze di funzionamento del servizio, ma anche per ragioni di giustizia sociale è necessario che il settore pubblico, l'università, sia in grado di dare questi strumenti da mettere appunto a disposizione per la formazione degli operatori psicologici e psicoterapeutici.

È difficile anche rispettare la storia particolare, precipua ed anche divaricata in diversi filoni teorici e pratici soprattutto della psicoterapia.

Allora, il primo punto di estrema delicatezza, secondo me, è che con il provvedimento in esame dobbiamo stabilire e rafforzare un canale pubblico di formazione, tenendo presente che la cultura in questo campo è nata nel privato e di questo conserva alcune particolarità non facilmente riproducibili nel pubblico.

L'obiezione che faceva il professor Hautmann - il presidente della Società di psicanalisi italiana - deve essere presa come un dubbio legittimo: nella tradizione psicanalitica, che certamente è il filone più consistente e autorevole, c'è un principio privatistico proprio nel rapporto tra analista e paziente e anche tra analista e aspirante analista; per cui il giudizio se questi può diventare effettivamente analista deriva non solo dalle sue conoscenze, ma anche da una particolare attitudine emotiva che solamente l'analista che lo ha in trattamento può valutare, a suo imprescindibile giudizio. Questo è un criterio assolutamente privatistico, strettamente legato a quel tipo di rapporto, non facilmente riconducibile - per ovvie ragioni - al pubblico.

A mio avviso questa affermazione deve essere intesa nel senso di concepire la regolamentazione il più elasticamente possibile, facendo sì che il patrimonio di conoscenze e di esperienze maturate nel privato passi nel canale pubblico con un processo che rispetti il più possibile un effettivo percorso di maturazione culturale. Pertanto non deve essere imposto semplicemente questo o quel modello, per il prevalere di questo o quel gruppo di potere, accademico, universitario da una parte e medico dall'altra; occorre infatti rispettare il pluralismo che deriva appunto dai diversi orientamenti teorici che esistono nell'ambito della psicoterapia.

A questo proposito, secondo me, nel disegno di legge che avevamo già approvato avevamo fatto una forzatura, generalizzando un modello di formazione professionale, mutuato dalla formazione medica ma sostanzialmente estraneo all'esperienza culturale della psicoterapia. Non a caso, gli analisti non provengono tutti dallo stesso tipo di studi ed il pluralismo delle conoscenze di base ha contribuito ad arricchire la stessa ricerca.

Se il quadro che ho tracciato è realmente questo, vorrei capire se le modifiche che sono state apportate nell'altro ramo del Parlamento vanno in direzione di una regolamentazione che tuttavia lasci un certo ambito di libertà per far maturare un percorso culturale, oppure se vanno ad irrigidire ulteriormente la normativa. Penso che si debba riflettere sulla questione cui accennava il senatore Spadaccia, in merito alla Società di psicanalisi italiana che non vuole essere tra le scuole riconosciute dall'articolo 3; ma certamente bisogna soprattutto pensare che in questo caso resta fuori la maggiore autorità in campo psicoterapeutico. Si può anche vedere un fatto di maggiore o minore giustizia sociale rispetto a chi potrà accedere al trattamento psicanaliti-

co. Comunque, a me interessa un altro punto: nell'assunzione da parte del pubblico di questo patrimonio culturale, quali sono le possibilità che vengono date? Certo, se si elimina il punto di maggiore autorevolezza, non vi è nulla da fare. Poi, per legge, possiamo dare maggiore potere al pubblico, ma dal punto di vista concreto il patrimonio culturale, di conoscenze, viene in qualche modo dimezzato.

Ora, rispetto a questo ho da fare un'obiezione - e quindi vorrei un chiarimento al riguardo - circa il modo in cui è stato riformulato l'articolo 3. Infatti nel testo approvato dal Senato si faceva riferimento ad istituti riconosciuti dallo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Invece, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, per il riconoscimento di tali istituti si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, in particolare all'articolo 3, intitolato: «Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia», in base al quale il Ministro della pubblica istruzione detta gli indirizzi e la durata dei corsi.

Ora vi pare possibile che il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, detti indirizzi ad autorevoli istituti di ricerca e di formazione psicoterapeutica? È impensabile. Vorrei inoltre sapere come può dettare indirizzi unitari in un settore in cui - ripeto - i fondamenti teorici sono assolutamente diversificati, per cui non ha assolutamente senso tutto questo. L'ho già detto durante la prima discussione del disegno di legge: non vi è dubbio che un confronto culturale possa poi portare ad una definizione della psicoterapia che abbia dei tratti unitari tra i diversi orientamenti teorici; non si può però fare questo per decreto! Si tratta di un percorso di maturazione culturale che - ripeto - non si impone per decreto. È proprio questo utilizzo dello strumento legislativo su cui oggetto, che predisposto in questo modo è soltanto al servizio di gruppi di potere, e in questo caso del gruppo di potere universitario, che comunque non segue affatto una realtà di maturazione. Quindi, su questo chiedo un chiarimento. È molto chiaro il dettato della norma, che mi sembra sia stata formulata in termini ancora più rigidi.

In qualche modo noi avevamo già stabilito delle norme. Infatti, quando si stabilisce che i corsi sono almeno quadriennali, stabiliamo una regola in qualche misura artificiale, e questo l'ho già detto in discussione generale. Comunque questa era una norma sufficientemente elastica. Nel testo approvato dalla Camera si è invece notevolmente peggiorata.

Vorrei inoltre capire il senso del comma 2 dell'articolo 3, già citato dal senatore Melotto. Mi è stato detto che con questo si vuole intendere la prescrizione degli psicofarmaci.

So che in questo momento è difficile dare una definizione unitaria della psicoterapia. Tuttavia, vi è un punto che davvero unifica anche vari filoni culturali della psicoterapia: cioè, nel rapporto tra il paziente e lo psicoterapeuta, quest'ultimo mette a disposizione se stesso, vale a dire le sue conoscenze psicologiche e la sua capacità di reazione emotiva, e nient'altro. Una norma come questa, pertanto, non solo non significa nulla ma in qualche modo dà l'idea che il legislatore sia ignorante circa alcuni principi basilari nel campo della psicoterapia.

Quindi, mi sento in difficoltà ad approvare una norma da cui emerge che si legifera ignorando la realtà della materia principale soltanto per dare garanzie, peraltro credo già previste, alla *lobby* medica. E che quest'ultima non sappia cosa significa psicoterapia è un suo problema, ma francamente mi sento in difficoltà ad avallare come legislatore tale ignoranza.

Vorrei infine fare un'ultima osservazione sulle norme transitorie. Rilevo infatti un po' di incongruenza in un certo senso, e in particolare mi riferisco all'articolo 35. Infatti, diamo una grande libertà per quanto riguarda il campo di attività psicoterapeutiche, per ciò che riguarda il *curriculum*, i tempi, l'*iter* di formazione, le sedi, e via dicendo, che sono dichiarati sotto la propria responsabilità, anche se poi gli ordini devono stabilire la validità della certificazione. A monte però vi è uno sbarramento, cioè che a tale tipo di certificazione possono accedere coloro i quali sono iscritti all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici. Ora, naturalmente mi si può rispondere che le prime norme per accedere all'ordine degli psicologi sono estremamente varie. Tuttavia, qui noi facciamo una norma transitoria e se per il futuro posso essere d'accordo sul fatto di stabilire alcune regole - e qui la regola principale è che accedono all'esercizio dell'attività psicoterapeutica coloro che sono iscritti all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici - non posso esserlo per quanto riguarda il passato; in questo caso si tratta di una norma di sanatoria.

Vorrei fare un esempio: uno psicoterapeuta che ha svolto il suo *training* e ha compiuto il suo *iter* formativo presso la Scuola di psicoterapia analitica (che credo sia una delle scuole più serie), che quindi ha molti anni di esperienza alle spalle e ormai una certa età, che a suo tempo non si è laureato in psicologia perchè ha avuto un altro tipo di formazione, e la cui preparazione però deriva dallo svolgimento di quel tipo di *training*, viene paradossalmente escluso dalla logica di queste norme transitorie.

Non contesto questa logica per l'oggi ma per il passato.

SPADACCIA. L'articolo 35 va letto congiuntamente all'articolo 32.

ZUFFA. Comunque, mi sarebbe sembrato più logico valutare più seriamente il *training* svolto effettivamente da quel dato operatore piuttosto che tenere presente un titolo che si ha alle spalle, acquisito in un periodo in cui questo non era in alcun modo previsto. Quindi, consapevoli del fatto che si accede oggi all'albo degli psicologi avendo acquisito la laurea in psicologia, si deve riconoscere che anche questa è una regola discutibile. Cioè, mi domando quanto una norma di questo genere, così come è formulata (poi forse potrà anche essere letta diversamente) sia adeguata a stabilire l'effettiva preparazione dello psicoterapeuta.

Alla Camera dei deputati, l'onorevole Mariella Gramaglia aveva proposto una riformulazione del testo, prevedendo che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica fosse consentito altresì ai laureati in discipline diverse dalla psicologia che documentino di aver svolto dopo la laurea almeno due anni di attività o di formazione psicoterapeutica in società di tradizione almeno decennale e di importanza nazionale

riconosciute da omologhe associazioni professionali internazionali. Forse due anni sono pochi, però mi sembrava che la *ratio* fosse giusta: cioè non tanto tenere conto del titolo di laurea di partenza, non essendo allora questo il punto di qualificazione, ma considerare invece maggiormente la specifica formazione psicoterapeutica.

Queste, in conclusione, sono le mie perplessità, per cui vorrei chiarimenti al riguardo.

SIGNORELLI. La materia in discussione è stata ampiamente trattata nel corso della passata legislatura, e il testo a cui eravamo pervenuti in Senato è il risultato di un lavoro laborioso ed approfondito. Ho fatto parte dei comitati ristretti dove, anche attraverso audizioni esasperate, abbiamo tentato di realizzare un testo che avesse la validità necessaria per soddisfare le risposte che cercavamo. Dopo quattro legislature, siamo riusciti a crearne uno che desse una coerente risposta ad una illegittimità protratta di questo settore. Possiamo dissertare su questa materia e possiamo fare della facile ortodossia ed anche, perchè no, entrare nel mondo dell'esoterismo, ma finchè continuiamo a fare salotto non arriveremo mai in porto con questo provvedimento. Una legge è indispensabile per dare chiarezza e legittimità a questo settore che comprende non solo la psicologia, ma la psicanalisi e la psichiatria. Sono materie complesse e difficili, però servono all'uomo per aiutarlo a vivere in una società esasperata come la nostra.

Anche il Gruppo MSI-DN aveva presentato un disegno di legge in materia, poi confluito in quello presentato dal senatore Ossicini, non certo per interessi di ordine ideologico o politico, ma per andare verso l'utenza che attende delle risposte e verso i professionisti che, in qualche modo, si erano adattati a svolgere questa attività senza un preciso ordinamento. Sono d'accordo con il senatore Spadaccia quando afferma che siamo entrati in una sfera psicologica difficile e terribilmente complessa, in cui persone con scarsa preparazione ed ancora meno coscienza hanno provocato tanti guai. Ritengo che la professione di psicologo debba, giustamente, avere un riconoscimento giuridico, perchè senza questo riconoscimento non è possibile svolgere tale attività.

Il settore della psicologia, della psichiatria, della psicanalisi e della medicina stessa è facilmente invaso da personaggi disonesti, ma questo capita anche in altri settori e non è un motivo sufficiente per impedire che questo provvedimento venga approvato. Se poi vogliamo addentrarci in questa materia per fare della cultura, si può parlare di psicanalisi, di psicodinamica, di *training* autogeno, di manipolazioni farmacologiche e di tutta quella gamma di possibilità che la scienza ci offre; tutto questo però non deve trovare questa sede per un approfondimento. Se vogliamo continuare a parlare genericamente di come aiutare l'uomo, potremo allora arrivare a parlare di tutte quelle patologie che sono in continuo aumento e che ci preoccupano moltissimo, come la malattia di Alzheimer. Tutto questo, certo, significa fare della cultura scientifica, significa anche che dobbiamo metterci in allarme, perchè occorre attingere da tutti i settori della conoscenza e della professionalità per arrivare a curare l'uomo in tutti i suoi aspetti: ma non ora qui!

Potremmo addentrarci in tante altre questioni e parlare, ad esempio, del lettino dello psicanalista, che ha invaso di *trasfert* questa

nostra società e costituisce il simbolo stesso della vulnerabilità dell'uomo e del suo impatto con un tipo di vita alienante. Si potrebbero fare osservazioni sul metodo d'analisi usato dall'operatore per conoscere i problemi esistenziali e conflittuali dei pazienti. Si potrebbe parlare della farmacologia e dell'*elettroshock*-terapia. Vi possono essere tanti modi per analizzare questo problema, ma quello che realmente interessa è la cura dei malati sofferenti: e noi siamo chiamati a trattare un settore specifico oggi e soltanto questo.

Lo psicologo semplice, secondo me, ha il diritto di appartenere ad un ordine professionale, perchè è solo in questa dimensione che potrà curare con coscienza e serietà chi si rivolge a lui. È particolarmente importante, quindi, una regolamentazione della materia, proprio per dare serietà a questo tipo di formazione professionale, altrimenti il settore può facilmente essere invaso da cialtroni, truffatori di ogni genere. Solo con l'approvazione di questo provvedimento possiamo fermare queste pratiche disoneste, portate avanti da speculatori senza scrupoli, in un momento in cui sembra che l'umanità voglia entrare nel crepuscolo delle incertezze. Naturalmente, molto dipende anche dalla nostra capacità di controllare i provvedimenti di sanatoria che, inevitabilmente, seguiranno l'applicazione della legge.

Non possiamo, però, rinviare ulteriormente il problema, per cercare di migliorare il testo, perchè non ne verremo mai fuori. Finchè il disegno di legge non entrerà in vigore non sapremo mai dove abbiamo realmente sbagliato e non potremo apportare le necessarie correzioni.

In questo testo, comunque, ritrovo molto del lavoro che abbiamo svolto e a me sembra che esso sia in grado di soddisfare le richieste sia dell'utenza che dei professionisti. Ripeto, in una materia di questo genere che comprende la medicina, ma può arrivare a comprendere l'esoterismo, la magia e persino la filosofia, è difficile arrivare alla perfezione.

Ma qui dobbiamo essere molto pratici e giungere questa mattina alla conclusione una volta per tutte dell'*iter* del provvedimento in esame: i ping-pong non fanno bene a nessuno.

OSSICINI. Signor Presidente, vorrei essere breve perchè sono vent'anni e due mesi che tedio il Senato con questo problema. La prima volta intervenni nel novembre del 1968 e dopo venti anni mi sento esauriente o esaurito a parlarne ancora. Vorrei soltanto rispondere ad alcune domande che mi sono state rivolte.

Al senatore Spadaccia - che è stato mio allievo in quanto ha frequentato alcune mie lezioni - devo dire che il suo discorso è affascinante. Non c'è dubbio che il campo della psicologia è estremamente complesso, tanto è vero che questa disciplina si è venuta enucleando in tutto il mondo con grande fatica e difficoltà. La mia generazione di psicologi si è formata al di fuori di ogni corso di psicologia: ad esempio io sono medico e psichiatra e ho avuto l'incarico, a 26 anni, alla facoltà di filosofia. Pertanto, per poter esercitare la psicologia ho dovuto vincere un concorso presso la facoltà di filosofia. Devo anzi dire che per fortuna - e senza alcuna sottolineatura - mi trovo nella situazione di poter rispondere a diverse obiezioni in quanto appartengo a tutte le categorie interessate e in questo caso in lotta: sono

medico psichiatra, faccio la psicanalisi da 41 anni, esercito la mia professione in una struttura pubblica. Mi trovo quasi in una situazione pirandelliana: posso recitare tutte le parti, anche in contraddittorio tra loro.

**PRESIDENTE.** Come senatore, lei farà la sintesi di tutte le figure professionali.

**OSSICINI.** Per alcune situazioni quasi mi divertirei, se non si trattasse di circostanze tristi. Sono sempre stato contrario al monocalmeralismo, ma se dovessi abolire un ramo del Parlamento certamente abolirei la Camera dei deputati perchè mi peggiora sempre i testi: anche questa volta è avvenuto.

Prego comunque i senatori di approvare il testo così com'è e poi spiegherò i motivi.

Non è facile addentrarsi nel discorso psicologico perchè esiste un curioso problema. Avendo tutti una propria psicologia finiamo per pensare che possiamo comprendere quella degli altri. Una studiosa francese qualche tempo fa sosteneva che ci sono tre cose che ogni francese può fare: l'equitazione, il giornalismo e la psicologia, ma soltanto i cavalli sono in grado di difendersi!

Chiarito questo, per quanto riguarda il discorso del senatore Spadaccia sono d'accordo che gli ordini professionali andrebbero aboliti ma, esistendo quelli di altre figure professionali, anche questo deve essere istituito. Se voi abolite gli altri ordini io non presento più un disegno di legge di questa natura; ma non possiamo lasciare solo gli psicologi senza una regolamentazione.

In secondo luogo, quando ho cominciato questa battaglia non c'era ancora il corso di laurea in psicologia. Adesso abbiamo un debito oggettivo nei confronti di chi ha frequentato quel corso e lo ha concluso senza poter accedere ai concorsi e che attende da vari anni la fine di questo ping-pong tra la Camera e il Senato. Si tratta di drammi personali e meno male che lo Stato italiano, se non altro, ha superato l'obiezione che la psicologia non sia codificabile.

D'altro canto la laurea in psicologia non autorizza a fare tutto e questo ha creato enormi problemi e confusioni.

Un altro aspetto del problema è che non è vero che la psicoterapia la possa esercitare chiunque, poichè la normativa che riservava la psicoterapia alla figura professionale del medico non è stata ancora modificata. Pertanto, in Italia, da Musatti a Carloni, tanta gente fa psicoterapia abusivamente, anche se nessuno poi la persegue. È vero che la Società di psicanalisi italiana è composta prevalentemente di medici, ma uno su cinque rischia di essere sbattuto in galera per esercizio abusivo di professione. Il problema è grosso, perchè ci troviamo di fronte ad un dato oggettivo in quanto la psicoterapia è fatta anche da chi è laureato in psicologia ed ha frequentato una scuola di specializzazione. Pertanto non c'è dubbio, a mio avviso, che deve essere regolamentato il campo e istituito l'ordine degli psicologi.

Il problema principale riguarda allora la psicoterapia. Come ha sentenziato recentemente il Consiglio di Stato, il termine diagnosi non è di stretta competenza medica: si può fare una diagnosi economica,

politica e così via. È medica quando si parla espressamente di diagnosi medica. Se per una terapia faccio ricorso ad un Rorschach, devo dire che questo mezzo è usato anche dagli assistenti sociali. Il problema della psicoterapia è allora molto più grosso e complesso.

Dal 1951 sono membro della Società di psicanalisi italiana e in tutti questi anni ho tentato di capire cosa si poteva fare. Il problema è drammatico e per questo, nonostante le modifiche peggiorative della Camera dei deputati, questo provvedimento deve essere approvato nell'attuale testo. Qual è il problema principale? Siamo in uno Stato di diritto: se non fosse così tutti i problemi sarebbero risolti. In America la situazione è ben diversa perchè lì non c'è il valore legale del titolo di studio e non esistono certi vincoli professionali. In questa situazione la Società di psicanalisi italiana è comunque danneggiata, perchè ha ragione la senatrice Zuffa quando afferma che la formazione di uno psicanalista è legata ad elementi che non sono assolutamente codificabili. La maturità professionale in questo campo deriva da un giudizio soggettivo del didatta sulla congruenza della formazione, attraverso un lungo tempo, per stabilire se il soggetto sia emotivamente e culturalmente in condizioni di esercitare la psicoterapia. Pertanto non è possibile in alcun modo legiferare in questo campo. Tuttavia dobbiamo farlo per forza perchè altrimenti autorizziamo un ginecologo a partecipare e magari vincere un concorso per psicoterapeuta in una struttura pubblica, solo perchè è medico. È chiaro che ci troviamo in una situazione veramente difficile, drammatica. Per anni ho discusso con i psicanalisti sul limite che essi possono accettare per una codificazione della attività. Peraltro, a mio avviso, esistono solo due scuole che hanno questo problema, quella junghiana e quella freudiana, perchè tutte le altre non le reputo valide, anche se sono riconosciute a livello universitario, tanto che molti di questi corsi sono tenuti all'interno della facoltà.

Cioè il problema è solo di due tipi di strutture; vi sono infatti quelle che prevedono un *training* didattico e terapeutico nel quale il rapporto interpersonale tra terapeuta e paziente sia al di fuori di ogni regolamentazione che è soggettiva, e ovviamente una cosa soggettiva non è oggettivizzabile. Allora quale è il discorso che è stato fatto con l'attuale presidente della Società psicanalitica italiana? In sostanza, poteva essere accettata questa soluzione: fate ciò che volete, comunque noi rimaniamo, come in Francia e in Gran Bretagna, con una formazione di alta scuola libera; vorrà dire che chi intenderà fare lo psicoterapeuta si munirà prima, con pazienza, di alcuni strumenti giuridici, che sono quelli previsti, e in più seguirà la nostra formazione, il che - badate bene - non è una cosa strana perchè si tratta di un problema generale italiano. Per laurearsi in medicina o in psicologia e fare psicoterapia, prescindendo dalla nostra legge, sono comunque necessari molti anni di studio. Ma questo è un problema che non è soltanto legato a questo tipo di studi. Ad esempio, mia figlia, che reputo molto brava, che è pediatra, ha ventinove anni e non guadagna ancora una lira: ha dovuto infatti fare sei anni di medicina, poi quattro anni di specializzazione in pediatria. Quindi, questo vale per tutti i corsi di specializzazione. Senza dubbio è un problema reale. È certamente un *iter* lunghissimo ma a questo punto è l'unica soluzione possibile. Quindi

saranno necessarie la laurea in psicologia e la frequenza di un corso quadriennale di specializzazione; durante questo periodo sarà poi possibile acquisire una formazione psicanalitica. L'importante è che si sappia che uno, ad esempio, è freudiano, un altro è un gestaltista e via dicendo. Non si esce però da questo circuito. Bisogna rendersi conto delle difficoltà che vi sono in questo campo. La società psicanalitica non può accettare nessuna rigida codificazione poichè si tratta di decisioni assolutamente soggettive riguardanti l'adattabilità del soggetto, per cui non è possibile stabilire *a priori* il numero di anni necessari essendo assai variabile da soggetto a soggetto. Ad esempio, per curare un bambino autistico mi ci sono voluti dodici anni; non si può quindi dire che quattro anni sono sufficienti. Questo è un campo estremamente difficile e delicato.

Sono convinto che sarebbe meglio non fare questa legge. Comunque, se si aboliscono tutti gli ordini professionali, cosa faranno i magistrati di fronte al fatto che soltanto i medici possono fare psicoterapia? Questo è il discorso di carattere generale.

Sono d'accordo con il senatore Spadaccia in linea teorica ma in pratica devo contraddirlo perchè la sua teoria non è applicabile in Italia. Se parliamo dell'America, allora potrei essere d'accordo con lui perchè la libertà consentita è legata alla Costituzione.

Concludendo le mie considerazioni di carattere generale, riconosco che indubbiamente la Camera ha peggiorato, e pesantemente, il nostro testo per cui la mia posizione sarebbe in parte diversa se questa materia non fosse in discussione da tanti anni. Inoltre, vorrei far rilevare che ci troviamo di fronte ad un testo, a mio avviso, importante e per questo motivo noi parlamentari sentiamo le categorie interessate. Non vorrei tornare alla «barzioletta» delle competenze in psicologia.

Ora, finalmente abbiamo un documento del presidente della Società degli psicologi italiani, in cui si dichiara che, dopo un'assemblea, reputano questo l'unico testo accettabile per loro, e questo è un dato oggettivo.

Mi rendo conto che l'*iter* di questo provvedimento è stato lungo e travagliato: per quattro volte il testo è andato alla Camera e questa non lo ha approvato. Ho parlato con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, e nel corso di una riunione mi è stato detto chiaramente che oltre questo testo la Camera non può andare, poichè sono riusciti a trovare un compromesso con difficoltà spaventose. Quindi, ripeto, oltre questo la Camera non può andare. Rinviarlo ancora vorrebbe dire non parlarne più. Parliamoci chiaramente: la Camera ha impiegato un anno in condizioni normali solo per arrivare ad un accordo di principio, dopo aver consultato tutte le categorie interessate. Cosa fa? Si rimangia tutto? Siamo in una situazione in cui per ragioni di carattere legislativo generali e particolari non possiamo che approvare questa legge. Inoltre abbiamo, per fortuna, il conforto della Società degli psicologi italiani che reputa questo l'unico testo possibile.

E vengo ora ad alcune obiezioni specifiche sull'articolato. Per quanto riguarda l'articolo 1, la nuova formulazione è forse un po' meno corretta di quella approvata dal Senato, però non presenta problemi rilevanti.

Ben diverso è invece il giudizio sull'articolo 3. Ritengo infatti assolutamente giuste le obiezioni della senatrice Zuffa al riguardo. Tuttavia, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 richiamato non dovrebbero produrre gli effetti paventati dalla stessa senatrice Zuffa. Ho anche chiesto ad esperti costituzionalisti un chiarimento in proposito e mi hanno spiegato che il vincolo di quel riferimento è relativo in quanto, tutto sommato, sono norme del tutto formali poichè non riguardano nella sostanza l'indirizzo, che è relativo agli anni, alle strutture, ma non alle modalità di svolgimento del corso. Comunque, ripeto, la questione diventa irrilevante in quanto gli unici organismi che sarebbero in qualche modo vincolati da questo non potrebbero sottostare ad alcuna limitazione di tale genere. Sarei per tornare al testo precedente, se questo giovasse alla Società psicanalitica; ma siccome non possono accettare neanche questo perchè nessun testo, nessuna struttura può loro dare vincoli, sarebbe una battaglia inutile. Se i gestaltisti sono obbligati da norme di Stato, l'obiezione è pesante però non è rilevante visto che ormai non è codificabile in alcun modo in termini iugulatori il problema delle società junghiane e freudiane.

Vi è poi la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 3 che vieta agli psicoterapeuti non medici ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. Ritengo che sia una norma inutile e pleonastica, come quella contenuta nel successivo comma 3 perchè al riguardo vi è una serie di sentenze. Parliamoci francamente: alcuni psicoterapeuti hanno purtroppo superato certi limiti; alcuni fanno anche manipolazioni fisiche e non possono. Io stesso sono dovuto intervenire in certi casi. Vorrei sottolineare che specialmente per i bambini il problema è grosso. Parliamo sempre degli adulti, ma per i bambini è tutta un'altra questione. Ora, anche nelle terapie analitiche vi sono prestazioni al limite in cui lo psicoterapeuta fa manipolazioni fisiche.

Per esempio, nella cura psicanalitica dei bambini vengono adottate delle tecniche estremamente complesse come quella di rimettere in fasce o di dare il *biberon* a bambini di 6-7 anni. Se queste tecniche non vengono adottate da persone esperte possono provocare gravi traumi nel bambino e peggiorare la sua malattia. Vi sono poi farmaci per i quali non è obbligatoria la ricetta, che vengono prescritti con una facilità estrema, ma possono provocare gravi effetti collaterali.

L'attività di psicoterapeuta può essere svolta anche da chi non è medico: è per questa ragione che nel testo è stata inserita la norma che vieta agli psicoterapeuti non medici ogni intervento di esclusiva competenza medica. Forse era preferibile non inserire questa norma.

Quanto al comma 3 dell'articolo 3, in cui è previsto il previo consenso del paziente per la reciproca informazione tra psicoterapeuta e medico curante, è irrilevante.

Se apportiamo delle modifiche al testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, è probabile che l'altro ramo del Parlamento apporti a sua volta ulteriori cambiamenti, e in questo modo giocheremo a ping-pong all'infinito.

Quindi, per evitare ulteriori perdite di tempo che non porterebbero a nulla, sono per l'approvazione del provvedimento così come modificato dalla Camera dei deputati; ciò consentirebbe di risolvere i problemi di grave disagio in cui versano i servizi delle Usl. Lavoro da molti anni alla Usl Rm 11 e devo dire che ci troviamo nelle condizioni di non potere più svolgere il nostro lavoro, perchè non possiamo assumere gli psicologi. Molti concorsi infatti sono bloccati in attesa di questo provvedimento. Teniamo presente che per la sua applicazione ci vorrà del tempo.

Ho l'impressione che la nostra tendenza sia di approvare leggi-regolamento anzichè leggi-quadro, ed è quello che sta avvenendo per questo disegno di legge che contiene delle norme che non andavano inserite, perchè non sono norme di legge, ma regolamenti.

Ripeto, è bene approvare il testo, senza apportare ulteriori modifiche.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

**REZZONICO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, credo che dopo l'appassionata oratoria dei colleghi ci sia poco da aggiungere.

Sono del parere che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non siano così sconvolgenti da richiedere un ulteriore rinvio del testo alla Camera.

Quindi, il mio invito è quello di approvare il provvedimento senza ulteriore indugio.

**MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato alla sanità.** Signor Presidente, la perorazione del senatore Ossicini e la lunga vicenda di questo disegno di legge porterebbero senz'altro a seguire le indicazioni del relatore, ma preferisco rimettermi alla Commissione. Se è vero che questo provvedimento attende l'approvazione da molti anni e che ciò provoca problemi di ordine pratico e concorsuale, è anche vero che bisogna dare tranquillità sia agli operatori sanitari che all'utenza. Se questo provvedimento non offre questa tranquillità e crea, anche per la complessità della materia, i problemi che sono stati qui sollevati, non so fino a che punto può considerarsi vantaggioso precipitarsi ad approvarlo.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono migliorative per la parte relativa alle norme transitorie e di prima iscrizione all'albo, anche se rimangono ancora alcuni punti non ben chiariti (ad esempio la definizione e l'ambito di attività dello psicoterapeuta).

Non si può comunque fare a meno di segnalare che l'articolo 3 risulta peggiorativo anche rispetto alla ipotesi già restrittiva di cui al testo approvato dal Senato. Infatti, esso riserva la formazione e l'addestramento alle scuole di specializzazione universitaria, nonché alle scuole dirette a fini speciali. Ciò contrasta con la tradizione e la realtà del settore nel quale l'Università solo di recente ha posto in essere iniziative di formazione psicoterapeutica con risultati assai discutibili.

Infatti, la particolarità della formazione professionale psicoterapeutica comporta necessariamente *training* di carattere pratico che si protraggono con continuità nel tempo, guidate da un unico analista. Tale formazione sembra difficilmente compatibile con strutture di tipo universitario, articolate su lezioni teoriche tenute da docenti. Inoltre, in tal modo andrebbe completamente perduta l'esperienza accumulata dalle attuali istituzioni private di formazione psicoterapeutica, alcune delle quali di altissimo livello e che svolgono da lungo tempo la loro meritoria attività, talvolta con risultati brillanti.

Sarebbe pertanto opportuno il ripristino del testo approvato dal Senato, che prevede un riconoscimento dello Stato ad istituti rispondenti a requisiti indicati dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Definizione della professione di psicologo)*

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)*

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Camera dei deputati ha apportato modifiche di carattere formale al terzo comma.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

*(Esercizio dell'attività psicoterapeutica)*

1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione.

Il primo ed il secondo comma sono stati modificati ed è stato aggiunto un terzo comma.

MELOTTO. Signor Presidente, desidero precisare che - come del resto è chiaramente emerso anche dalle repliche - le prescrizioni farmaceutiche sono di competenza esclusivamente del medico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 4 e 5 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 4.

*(Istituzione dell'albo)*

1. È istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati. Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 8.

*(Modalità di iscrizione all'albo)*

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma di quest'articolo.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 9.

*(Iscrizione)*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Il primo comma è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 10 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 11.

##### *(Cancellazione dall'albo)*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Il primo comma è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 12.

##### *(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma e la lettera i) del secondo comma.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 14.

*(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)*

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

La Camera dei deputati ha apportato una modifica puramente formale, sostituendo le parole «iscritte nell'» con le altre: «iscritti all'».

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

*(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)*

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

La Camera dei deputati ha modificato il terzo comma di quest'articolo.

Metto ai voti l'articolo 16, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 17 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

*(Termini per la presentazione dei ricorsi)*

1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma di quest'articolo.

Metto ai voti l'articolo 18 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

*(Decisioni sui ricorsi)*

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma di quest'articolo.

Metto ai voti l'articolo 19, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli 20, 21, 22 e 23 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

*(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)*

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma.

Metto ai voti l'articolo 24 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

*(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale  
o provinciale dell'ordine)*

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

La Camera ha sostituito la parola «18» con la parola «16», per ovvie ragioni di coordinamento.

Metto ai voti l'articolo 25 così modificato.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

*(Sanzioni disciplinari)*

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 17.

La Camera dei deputati ha modificato il secondo e il quinto comma.

Metto ai voti l'articolo 26 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 27 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 28.

##### *(Consiglio nazionale dell'ordine)*

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per

tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma di quest'articolo.

Metto ai voti l'articolo 28 nel con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

L'articolo 29 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.  
Do lettura dell'articolo 30 aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 30.

##### (Equipollenza di titoli)

1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresì i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, propongo di accantonare l'esame e la votazione degli articoli 31, 32 e 33, nel testo approvato nell'altro ramo del Parlamento, in attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio e programmazione economica. Essi infatti sono relativi alla normativa transitoria e comportano alcuni problemi di copertura.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo 34 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

*(Ammissione all'esame di Stato degli iscritti  
ad un corso di specializzazione)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 35 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

*(Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici e degli odontoiatri, laureati da almeno cinque anni, dichiarino, sotto la propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il *curriculum* formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata, nonché il *curriculum* scientifico e professionale, documentando la preminenza e la continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.

2. È compito degli ordini stabilire la validità di detta certificazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ZUFFA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione su questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 35 aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

In attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio e programmazione economica propongo di accantonare l'articolo 36 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Istituzione del servizio trasfusionale» (926)**, d'iniziativa del senatore Azzaretti e di altri senatori;

**«Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» (1111)**, d'iniziativa del deputato Ceci Bonifazi e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione del servizio trasfusionale», d'iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri e «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», d'iniziativa dei deputati Ceci Bonifazi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta del 5 ottobre.

**TORLONTANO.** Io vorrei cominciare col dire che sono piuttosto deluso in questa mia prima fase di esperienza parlamentare per quel che riguarda i rapporti tra i due rami del Parlamento; basti ricordare che tutti noi del Senato abbiamo ricevuto il disegno di legge della Camera all'ultima ora, mentre sarebbe stato molto più produttivo per la società che di quei lavori fossimo stati messi al corrente in precedenza.

È evidente comunque l'assoluta necessità di disporre al più presto, per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, di una moderna legislazione del sangue che elimini carenze legislative intollerabili, ostacolanti il buon uso del sangue ed il suo impiego ben controllato, soprattutto oggi che c'è anche il rischio dell'AIDS.

In particolare la vecchia legislazione, che risale al 1967, prevede il cosiddetto datore di sangue (a pagamento), con tutti i danni morali ed i pericoli per il ricevente legati all'impiego di sangue insicuro. Si tenga presente che anche in questo settore siamo in coda a livello europeo.

La nuova legislazione inoltre deve permettere la regolamentazione dell'impiego controllato delle moderne tecnologie, oggi assolutamente necessarie in campo trasfusionale, quali (l'elenco che segue lo troverete anche in un documento dell'Avis; non sono io che ho copiato l'Avis, ma sono loro che hanno preso questi concetti, e ne sono contento): 1) il frazionamento del sangue in emoderivati sicuri ed efficaci; 2) l'autotrasfusione con predeposito del sangue e recupero intraoperatorio di questo; 3) il congelamento del sangue nelle sue frazioni; 4) il prelievo delle cellule midollari e di quelle staminali del sangue periferico ai fini del trapianto del midollo osseo; 5) l'organizzazione nazionale della plasmaferesi non solo terapeutica ma anche produttiva, con le relative officine per il frazionamento del plasma; 6) l'organizzazione di una rete nazionale adeguata, economicamente accettabile, delle strutture trasfusionali con coordinamenti comprensoriali, regionali e nazionale anche al fine di superare i gravi squilibri tra Nord e Sud.

Ancor oggi, chi lavora nel settore del sangue può trovarsi a dover

operare, per la salvezza dei malati, a proprio rischio, perchè spesso costretto ad impiegare metodi legalmente non previsti ma assolutamente indispensabili per la salvezza, oggi possibile, di malati un tempo irrimediabilmente condannati.

Oggi il Senato ha due strade:

1) accettare l'orientamento del relatore Perina il cui elaborato sembra spigolare qua e là il progetto di legge approvato all'unanimità dalla Camera, con il rischio di affossare la legge chissà per quanti anni ancora;

2) approvare il testo unitario a noi pervenuto, cioè quello relativo all'atto del Senato n. 1111 (non so perchè si parla sempre di un precedente testo, ma l'ultimo è il n. 1111: certamente ogni volta che è stata rimessa mano su questo testo, dal 1983 ad oggi, il testo stesso è stato gradualmente peggiorato, più o meno come ho visto accadere anche per la legge sugli psicologi), evitando emendamenti che ne stravolgano il significato. Così si può venir incontro rapidamente, dopo aver perduto decenni, alle complesse e spesso drammatiche problematiche della donazione del sangue e del suo buon uso. Qui si continua a scherzare col fuoco mentre oggi abbiamo anche il problema dell'AIDS.

Io sono per la seconda strada, anche soprattutto perchè ho vissuto per decenni e vivo ancora a tutti i livelli le problematiche del sangue e del suo buon uso.

Il primo di questi livelli relativi all'impiego del sangue riguarda la sua raccolta e coinvolge i donatori con le loro società e gli strumenti operativi (centri trasfusionali e di raccolta).

Il secondo livello riguarda i sistemi di controllo, oltre che della salute dei donatori, dei rischi per chi riceve il sangue ed i suoi derivati, rischi che vanno dalle reazioni trasfusionali anche potenzialmente mortali (si è parlato di *roulette* russa), alla trasmissione di infezioni soprattutto virali tra cui c'è anche l'AIDS, oggi, oltre alle epatiti.

I successivi livelli riguardano la preparazione del sangue e derivati, la scelta dei loro criteri d'impiego a seconda delle patologie, ed infine la realizzazione dei vari trattamenti trasfusionali, nella stragrande maggioranza dei casi da attuarsi mediante l'impiego delle frazioni del sangue. Queste frazioni vanno distinte in: 1) frazioni di pronto impiego, in genere a breve conservazione (globuli rossi, piastrine, leucociti); 2) frazioni a lunga conservazione, che si ottengono con il frazionamento plasmatico (albumina, immunoglobuline, fattori della coagulazione, eccetera).

Poichè di fatto non esiste il «sangue artificiale» di cui ogni tanto si legge sui giornali, fonte unica per il rifornimento delle facoltà terapeutiche proprie del sangue sono il sangue stesso, i suoi derivati e, quindi, l'uomo donatore. Questo oggi deve essere un donatore volontario, periodico e non occasionale; esso, inserito in una associazione di donatori di sangue, deve essere tutelato nella salute; peraltro i salassi potrebbero anche costituire, nei soggetti ad alto ematocrito, un mezzo di profilassi degli incidenti vascolari (cardiaci e cerebrali). A tal proposito, vanno anche riconsiderati per la donazione i limiti di età, che fanno riferimento a concetti ormai arcaici.

Il disegno di legge pervenutoci dalla Camera dà le necessarie

garanzie al donatore lavoratore dipendente, compreso l'accredito dei contributi previdenziali ai fini pensionistici.

L'impiego dei donatori volontari periodici e non occasionali permette di disporre di soggetti le cui condizioni di salute sono meglio controllabili, riducendo così i rischi, per chi riceve il sangue, di contrarre infezioni gravi. La donazione occasionale (parlo sempre di donatori volontari) oltretutto può anche lasciare ampi spazi al commercio mascherato del sangue che talora può assumere (purtroppo avviene in certe regioni) forme particolarmente ripugnanti fino all'affiorare di veri e propri *rackets* (purtroppo in certe regioni esiste anche una «mafia del sangue»).

In sintesi il sangue, «farmaco» prezioso ma potenzialmente pericoloso, è oggi disponibile in quantità limitate, specie nel Meridione dove peraltro le necessità sono particolarmente gravi per, la vasta presenza di patologie genetiche quali la talassemia.

Inoltre si è spesso ben lontani dal buon uso del sangue, sia per i frequenti sprechi, sia per il cattivo suo impiego terapeutico. Pertanto in primo luogo diviene essenziale, per la disciplina e la costante promozione del settore, disporre di un organismo nazionale come quello previsto dal disegno di legge n. 1111: un Comitato nazionale della trasfusione che comprenda, oltre alle varie competenze (andrebbero inseriti anche ematologi clinici e anestesisti, oltre a rappresentanti dell'immunologia e dell'infettivologia), la presenza di un'adeguata rappresentanza delle associazioni donatori.

Una Commissione nazionale del genere fu costituita nel 1983 presso l'Istituto superiore della sanità con decreto ministeriale (allora c'era il ministro Degan), con l'inserimento di vari esperti, tra i quali il sottoscritto, ed essa giunse ad elaborare, nel 1984, un completo articolato di legge riguardante, con norme ben precise, la raccolta, la separazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati. Questo elaborato ha costituito fino ad oggi un elemento di base molto valido per i successivi disegni di legge che si sono succeduti. Tutti i concetti fondamentali relativi al buon uso del sangue e al donatore sono recepiti nel disegno di legge approvato dalla Camera, compreso anche il controllo di qualità sui metodi adottati dalle strutture trasfusionali.

Sono stati inoltre messi a fuoco i seguenti problemi tecnico-scientifici fondamentali:

1) l'assoluta necessità di razionalizzare l'impiego del sangue con il frazionamento nelle sue componenti cellulari (globuli rossi, piastrine, eccetera), passando al frazionamento del sangue da meno del 50 per cento attuale ad oltre l'80 per cento;

2) la disponibilità, mediante citoferesi con separatori cellulari, di elevatissimi concentrati di piastrine e di leucociti, indispensabili negli emopatici e neoplastici in genere, in trattamento con polichemioterapia massiva e nei trapianti;

3) la previsione e la regolamentazione della criopreservazione (congelamento) dei componenti del sangue e del prelievo delle cellule midollari e di altri elementi del sangue, negli adulti e nei bambini.

4) la diffusione sempre maggiore della autotrasfusione, vantaggio-

sa sia per accrescere la disponibilità del sangue, sia per rendere più sicura la trasfusione del sangue e gli stessi interventi chirurgici cosiddetti elettivi cioè programmabili;

5) l'organizzazione di una rete nazionale per la plasmaferesi produttiva al fine di disporre, a livello nazionale, di tutto il plasma necessario alla produzione industriale degli emoderivati a lunga conservazione (albumina, gamma-globuline, fattori della coagulazione, eccetera).

La necessità di una produzione nazionale di emoderivati, già considerata soprattutto per ragioni economiche ed anche in considerazione del rischio della precarietà dei rifornimenti dal mercato internazionale, è divenuta ancora più pressante dopo che, con la diffusione dell'AIDS, si è rilevata tutta la pericolosità di ricevere dall'estero plasma semilavorato o emoderivati inquinati dal terribile virus (HIV) dell'AIDS, virus che ha già infettato la metà circa degli emofiliaci italiani. È veramente scandaloso che nessuno abbia protestato per quello che è accaduto: mi riferisco soprattutto al contrabbando di plasma che prelevato in paesi poveri tra i quali Haiti è stato utilizzato in Europa per la preparazione dei plasmaderivati. È forse così che per la prima volta il virus è arrivato in Italia.

PRESIDENTE. Quando sarebbe avvenuto tutto questo?

TORLONTANO. Negli anni passati. Se non ci fosse stato questo contrabbando, il virus non si sarebbe forse diffuso tanto rapidamente; da noi allora era quasi sconosciuto. Il fatto è passato sotto silenzio perchè ci sono grosse coperture. Su questo bisognerebbe fare una grande battaglia e mi stupisco che non sia stata mai fatta. Ma ne riparleremo.

Per un adeguato programma nazionale devono essere ben presenti in primo luogo le necessità globali di sangue e dei suoi derivati. Si può calcolare che per ogni milione di abitanti sono necessari: 40-50.000 unità (sacche) di globuli rossi ottenibili con altrettanti salassi della quantità di 400-500.000 ml l'uno; 10.000 litri di plasma, metà dei quali ottenibili se si riesce ad utilizzare la maggior parte del plasma delle 40-50.000 unità circa di sangue raccolto. L'altra metà del plasma necessario deve essere ottenuto mediante procedimenti di plasmaferesi produttiva (e questo è un altro punto delicato per cui certi ostacoli al disegno di legge credo che siano legati proprio al problema della plasmaferesi produttiva, ovviamente legata alla necessità e agli interessi industriali).

Globalmente sono pertanto necessari in Italia: 2.500.000 sacche di globuli rossi; 12.000 Kg. di albumina; 56.000.000 di unità di fattore VIII; 18-20.000.000 di unità di complesso protrombinico; circa 600.000 litri di plasma per ottenere l'albumina, le immunoglobuline, i fattori della coagulazione; plasma per metà ottenibile mediante plasmaferesi. C'è da tenere presente che attualmente il rifornimento italiano di plasma non arriva neanche al 20 per cento del fabbisogno. Qualche provincia, come Modena, riesce a coprire il fabbisogno per circa il 50 per cento, ma si tratta di casi rari. Quindi dipendiamo dall'estero. La Francia, ad esempio, per legge deve utilizzare soltanto plasma francese; vi è un

divieto per legge di importare plasma dall'estero. Questo vale anche per altre nazioni europee. In proposito si potrebbe chiedere perchè non si è proceduto in passato nel senso di favorire la produzione nazionale di plasma e di plasmaderivati.

Quanto al frazionamento subtotale del sangue, l'impiego, in luogo del sangue totale, delle sue frazioni corpuscolate (emazie, piastrine e leucociti) permette trattamenti mirati più efficaci, utilizzando di volta in volta, nel singolo paziente, la sola frazione di cui esso ha bisogno, senza sovraccarichi del circolo con componenti inutili ed evitando sperperi di materiale ematico prezioso. Se ad esempio si deve trattare un soggetto che presenta un *deficit* di piastrine, può essere necessario somministrare ripetutamente l'equivalente in piastrine di molte unità di sangue (ad esempio, da varie settimane stiamo trattando un soggetto con 20 unità di piastrine al giorno equivalente a 20 salassi). Ciò è realizzabile solo se si utilizzano le sole componenti piastriniche di numerose unità di sangue (altrimenti la somministrazione delle intere unità di sangue totale sarebbe impedita dalla enorme massa di liquidi e di corpuscoli che si dovrebbero trasfondere). L'impiego delle singole componenti ovviamente permette un grande risparmio di materiale ematico, rendendo meno acuta la necessità dei donatori con la possibile eliminazione di parte almeno dei donatori occasionali che, come accennato, possono essere specie oggi, per via dell'AIDS, pericolosi. Si ricorda che l'esame sierologico, anche in soggetti portatori del virus, può essere negativo per alcuni mesi.

L'autotrasfusione è esplicitamente raccomandata negli articoli 3 e 5 del disegno di legge n. 1111.

L'ulteriore riduzione dei donatori occasionali può essere ottenuta con la diffusione dell'autotrasfusione; essa, oltre ad escludere tutti i rischi da trasfusione, è inoltre in grado di ridurre almeno del 50 per cento circa le necessità di sangue in chirurgia. Il metodo più comodo di autotrasfusione consiste nell'eseguire il prelievo di 3 unità di sangue nelle due settimane che precedono l'intervento, fino a portare l'ematocrito (cioè il rapporto tra parte liquida e parte corpuscolare del sangue) al 32-39 per cento - il 33 è parte corpuscolare, il resto è plasma - dai valori normali del 40-45 per cento. Ciò, lungi dall'essere nocivo per il paziente, riducendo la viscosità del sangue nel microcircolo, diminuisce invece il rischio di trombosi ed embolie post-operatorie, complicazioni queste che sono oggi la principale causa di morte in chirurgia. Sempre in ragione dell'utilità dell'ematocrito ridotto, va evitato l'impiego di trasfusioni post-operatorie, quando l'ematocrito superi il 30 per cento. Le perdite di sangue intraoperatorie non devono spingere alla trasfusione, se esse sono limitate a meno di un litro. Per queste perdite sono sufficienti, in genere, le infusioni di liquidi «plasma expanders». Data l'importanza di estendere l'uso dell'autotrasfusione sarà molto opportuna la raccomandazione intesa ad incoraggiare anestesisti, chirurghi ed ematologi alla collaborazione, al fine di diffondere la pratica autotrasfusionale.

Sempre ai fini del buon uso del sangue è importante introdurre tra i compiti del Comitato nazionale sangue i controlli delle metodiche trasfusionali e dei metodi diagnostici per individuare in particolare i portatori del virus HIV (virus dell'AIDS). Un progetto del genere è stato

elaborato dal laboratorio di biochimica dell'Istituto superiore di sanità.

Al fine di reperire gli oltre 600.000 litri di plasma necessari per le esigenze nazionali in emoderivati di origine plasmatica, a parte il recupero ad uso industriale del plasma, almeno della metà delle unità ottenute con le singole donazioni di sangue totale, è necessario ottenere mediante plasmaferesi (con il prelievo di solo plasma in quantitativi per seduta di 600 centimetri cubici per donatore) un totale nazionale di 300.000 litri di plasma, al fine di arrivare poi ai 600.000 litri globalmente necessari. I prelievi di plasma dal singolo donatore devono essere alternati ai prelievi di sangue evitando così, anche secondo le vedute delle associazioni dei donatori di sangue, di utilizzare donatori esclusivi per la plasmaferesi, onde evitare una commercializzazione del sangue. A tal fine a livello regionale vanno individuati dei servizi trasfusionali ed immunoematologici nei quali istituire stazioni di plasmaferesi produttiva. Naturalmente queste sezioni (o stazioni) utilizzeranno le loro attrezzature anche per la plasmaferesi terapeutica.

Va evitata una inflazione di strutture trasfusionali che significherebbe servizi pessimi e scarsa economia, con un impiego irrazionale del personale. Elemento fondamentale che resta alla base di tutta la programmazione e funzionalità dell'attività trasfusionale è la disponibilità di una efficace rete di strutture articolate nel modo seguente:

1) Strutture di primo livello o centri di raccolta. Questi, se ospedalieri, possono essere presenti in ospedale con le sole specialità di base (piccoli ospedali) e devono essere completati da una emoteca, per la conservazione del sangue. Il sangue, di regola, sarà tipizzato e ulteriormente lavorato nelle strutture di secondo e terzo livello (servizi o sezioni trasfusionali, e servizi trasfusionali e immunoematologia);

2) Strutture di secondo livello. Queste strutture, definite anche servizi o sezioni trasfusionali, fornite anche di un minimo di laboratorio diagnostico di ematologia, devono essere in grado di eseguire l'autotrasfusione e il frazionamento dei corpuscoli di sangue con preparazione degli emoderivati di pronto impiego. Il plasma che ne deriverà potrà far parte del *pool* da inviare, tramite il centro di riferimento, alla officina per il frazionamento del plasma. I centri di secondo livello dovrebbero essere ubicati in ospedali nei quali siano presenti specialità con alto consumo di sangue e di emoderivati. Pertanto, queste strutture devono essere in numero limitatissimo per evitare dispersioni di mezzi e di personale. Questo è un punto molto delicato, soprattutto nel Sud, dove sembra si stiano istituendo delle strutture di comodo, proprio in attesa della legge, che porterà ad un peggioramento della situazione;

3) Strutture di terzo livello. Sono questi veri servizi trasfusionali e di immunoematologia. Questi devono possedere un bacino di utenza di circa 400-600 mila abitanti, salvo deroga per bacini di utenza più limitati, nei quali però siano presenti specialità ospedaliere ed universitarie ad altissimo consumo di emoderivati quali le divisioni di ematologia, le unità di trapianto e i servizi che si occupano dei talassemici; bisogna tenere presente che in regioni come la Calabria e la Sicilia le necessità trasfusionali sono spesso particolarmente elevate per la presenza di un gran numero di talassemici, ma spesso proprio nelle

zone in cui vi è maggiore necessità di sangue è presente anche un minor numero di donatori. Le strutture di terzo livello devono coordinare tecnicamente le strutture di primo e di secondo livello del proprio bacino di utenza, possibilmente secondo principi dipartimentali. In esse, inoltre, deve essere presente una sezione per la plasmateresi produttiva. Questo tipo di struttura, se inserita in un ospedale in cui sia presente una divisione di ematologia, con o senza trapianti, dovrebbe essere integrata con questa in un dipartimento del sangue.

Dobbiamo cominciare a pensare ai dipartimenti del sangue, di ematologia e delle trasfusioni, perchè così evitiamo che si creino delle situazioni come quella che è capitata di recente nel nostro ospedale, dove ci è giunta da Matera una ragazza talassemica di 19 anni che era stata trasfusa con sangue non compatibile nel centro trasfusionale della zona. Questa ragazza, sottoposta da noi al trapianto di midollo al fine di curare la talassemia, avendo sviluppato, a causa del sangue incompatibile in precedenza ricevuto, anticorpi anti-B e anti-C, ha avuto bisogno, per non andare incontro al decesso, di un numero elevatissimo di trasfusioni.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Non esiste nessuna legge che può fermare chi vuole sbagliare.

TORLONTANO. Questo non lo credo, perchè per incompetenza grave nell'operato del medico è previsto il carcere.

Altre strutture da tenere presenti sono le officine per il frazionamento del plasma. Queste, per una giustificazione economica, devono servire un'utenza di almeno 25 milioni di cittadini. Pertanto in Italia va prevista una sola officina o al massimo due. Il plasma, come già accennato, dovrà essere fornito per metà mediante la plasmateresi produttiva.

Da quanto fin qui esposto credo emerga la necessità di una pronta regolamentazione - perchè attualmente non ne esiste una adeguata - di tutto l'importante settore riguardante il sangue ed il suo impiego, regolamentazione attesa da oltre vent'anni.

La sollecita approvazione in Senato del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati porterebbe alla soluzione del problema, con l'accordo di tutte le componenti politiche e previa consultazione in tempi brevissimi delle associazioni dei donatori, degli utenti (emopatici, leucemici, talassemici eccetera) delle Regioni, dell'ANCI, dei tecnici e degli operatori del settore.

MELOTTO. Signor Presidente, devo subito dire che non sono ottimista quanto il collega Torlontano.

TORLONTANO. Non sono affatto ottimista!

MELOTTO. Credo che tutti possano dare atto del rapporto di *fair play* che intercorre con l'altro ramo del Parlamento. Allora, non è possibile che il Senato per questo tipo di provvedimenti si limiti a seguire gli indirizzi accolti dalla Camera perchè altrimenti la sua funzione legislativa verrebbe meno e si ridurrebbe ad una mera ratificazione.

Per questo, senatore Torlontano, rivendico a me e a questa onorevole Commissione parlamentare ampia libertà di esame del testo, per vedere fino in fondo ed esattamente in che cosa esso consista e per avere la possibilità eventualmente di renderlo più chiaro, più razionale e quindi più operativo.

Di un provvedimento del genere, senatore Torlontano, forse non ci sarebbe neanche bisogno, in quanto alcune Regioni hanno già legiferato in materia da più di un decennio, istituendo i servizi trasfusionali, e quindi non è necessaria una normativa di carattere nazionale. Alcune Regioni però non hanno ancora approvato le proprie leggi e allora è nata la necessità di sollecitarle.

Devo tuttavia far rilevare che alla base di questa carenza - lei lo ha detto con estrema chiarezza - non c'è soltanto la mancata organizzazione dei servizi trasfusionali, ma anche un concetto di donazione che qualsiasi legge non riesce a far recepire automaticamente. Ad esempio, in alcune realtà del paese è necessario arginare le donazioni perchè c'è troppa offerta, mentre in altre realtà è necessario incrementare questo costume nella popolazione e fare una vera e propria opera di sensibilizzazione che attualmente non è prevista nel provvedimento in esame. Purtroppo dobbiamo prendere atto di questa situazione, che non condanno perchè si tratta di diverse tradizioni culturali, ma rispetto alla quale occorre intervenire. Allora non dovremmo limitarci a regolare il passaggio di sangue, ma stimolare sufficienti donazioni atte a coprire il fabbisogno.

In secondo luogo, è necessario razionalizzare i servizi trasfusionali. Gli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 1111 parlano di servizio di immunoematologia e trasfusionale e di servizio trasfusionale, facendo una commistione che non comprendo e non condivido. Che differenza di funzioni c'è tra il primo e il secondo? Credo che i centri d'immunoematologia e trasfusionali abbiano compiti sufficientemente ampi e indirizzi chiari, coordinando le attività trasfusionali nell'area di competenza. Ma come possono stabilire l'idoneità dei candidati alla donazione ed eseguire le visite dei donatori di sangue, periodici ed occasionali? È una follia, a mio avviso, perchè in tal caso non si giustifica la funzione di controllo e di accertamento della idoneità dei centri trasfusionali, i quali hanno una circoscrizione molto ridotta e quindi possono meglio svolgere questo compito. Questo tuttavia è solo un esempio per sottolineare che è necessario fare maggiore chiarezza sul testo in esame.

Un altro punto su cui desidero richiamare l'attenzione riguarda la plasmateresi, di cui tutti oggi parlano e che - con modestissime eccezioni - viene attuata in Italia con plasma proveniente dall'estero. Ho visitato un ottimo centro trasfusionale in Toscana ed ho constatato che tutto il sangue occorrente per la plasmateresi giunge dagli Stati Uniti, dove si lavora il sangue per fornirlo agli ospedali italiani.

Credo che tutti siamo d'accordo che dobbiamo fare in modo di incrementare i potenziali donatori di plasma nel nostro paese; possiamo fare la distinzione che ha proposto il senatore Torlontano e che avviene nella realtà della stragrande parte del paese, per avere il donatore di sangue intero e quello di solo plasma. Comunque occorre incentivare la

produzione di plasma nei nostri centri perchè, altrimenti, tutto resterà sulla carta o affidato all'intraprendenza o, peggio ancora, al protagonismo dei singoli.

Ovviamente, accanto a questo è necessario incentivare tutta l'organizzazione della produzione di plasma. Si parla dell'istituzione dei dipartimenti, come abbiamo fatto in tante altre occasioni negli ultimi anni; ma il dipartimento in Italia non funziona e, dove esiste, addirittura viene abbandonato. Il medico italiano non è ancora del tutto capace di lavorare in *équipe*.

TORLONTANO. Allora prendiamo atto che siamo un paese da terzo mondo e arrendiamoci.

MELOTTO. Oppure, infine, correggiamo le regole del gioco; perchè altrimenti è inutile scrivere articoli di legge per fare i dipartimenti che poi non decollano. Basta considerare la polemica oggi in atto sui profili professionali per vedere chiaramente se può funzionare un dipartimento del sangue. Dove operano questi tipi di istituzioni c'è il gusto di lavorare insieme e, soprattutto, è stata superata quell'inamovibilità e la stabilità «in eterno» dei medici dipendenti.

Invece, qui si preferisce ancora la stabilità per l'eternità, la gerarchia rigida, eccetera, mentre poi si ipotizza nuovamente, dopo il loro fallimento, di costituire i dipartimenti: queste cose insieme non si fanno!

TORLONTANO. Cambiamo le regole.

MELOTTO. L'ho detto: cambiamo le regole del gioco e allora vedrà che a un certo momento insieme si lavora, come avviene negli Stati Uniti dove non c'è progetto per il quale non ci sia la collegialità; però è chiaro che là la stabilità non c'è per l'eternità, c'è al massimo per due anni, dopo di che ognuno si rimette in discussione, e questo costringe gli operatori a lavorare.

Quindi, signor Presidente, le questioni relative agli articoli 5 e 6, una definizione più chiara e consona ad un servizio che organizzativamente deve avere vari livelli, il discorso degli incentivi per la plasmateresi, la definizione della plasmateresi produttiva e quindi come si porta a questa officina la successiva elaborazione, la riflessione sui donatori distinti o meno, il discorso della copertura di questa legge credo che siano alcuni argomenti che indipendentemente dal risultato ci lasciano liberi di esaminare tranquillamente questo provvedimento, senza la preoccupazione che ogni volta quello che ha fatto la Camera dobbiamo qui ratificarlo senza un esame serio e approfondito.

CONDORELLI. Vorrei fare una domanda solo di metodo.

Noi pure ci troviamo in una situazione un po' particolare, perchè abbiamo in questa Commissione due illustrissimi patologi, il senatore Torlontano e il senatore Alberti, e poi abbiamo due direttori sanitari, il senatore Azzaretti, che tra l'altro è primo firmatario del disegno di legge

n. 926, e il senatore Sirtori; poi c'è un altro direttore sanitario di un grosso ospedale e vi sono inoltre altri esperti come l'amico senatore Melotto, che è stato assessore alla sanità e quindi questi problemi li ha vissuti.

Allora, visto che il dilemma adesso è se approvare il disegno di legge come pervenuto dalla Camera oppure modificarlo profondamente, alla fine credo che se queste persone si riunissero e cercassero di trovare un accordo in un Comitato ristretto forse potrebbe essere utile.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Condorelli, però prima di arrivare all'ipotesi di un Comitato ristretto c'è da fare una discussione generale che è appena iniziata, dopo di che anche a mio giudizio la via del Comitato ristretto è probabilmente la via obbligata. Per quanto riguarda eventuali audizioni, esse dovranno essere decise in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione.

PERINA, *relatore alla Commissione*. In ordine a quanto diceva anche il senatore Condorelli, vorrei rilevare che io ho svolto una relazione molto breve, evidenziando però alcuni punti che mi lasciano perplesso circa il disegno di legge presentato alla Camera. Per esempio, una cosa che evinco da tutto l'intervento del senatore Torlontano è che, a fronte di una necessità giusta di risolvere il problema della penuria di sangue e di plasma in certe regioni, non sia stato neanche lontanamente accennato ai centri di compensazione regionali che non sono previsti nel disegno di legge della Camera.

TORLONTANO. È implicito.

PRESIDENTE. Senatore Perina, non entri nel merito, anche perché altrimenti incoraggerà il senatore Torlontano a fare altrettanto.

Allora, se non ci sono più interventi in fase di discussione generale, esaminiamo, per così dire, il nostro «ruolino di marcia», relativamente al metodo.

IMBRIACO. Io vorrei inserirmi appunto nel discorso del metodo, del «ruolino di marcia».

Mi era sembrato di capire, dall'intervento del senatore Torlontano, che in conclusione egli avanzasse addirittura una proposta che prescindeva dall'esito della discussione generale, cioè quella di dar luogo ad una serie di audizioni, con un calendario di lavori, evidentemente, per confrontarci sul merito della questione.

Vorrei quindi capire se la Presidenza ha in animo di accogliere questa richiesta e, in tale caso, quando e come possiamo organizzare questa scorta di audizioni.

PRESIDENTE. Senatore Imbriaco, io sono consapevole di questa richiesta e intendo esaminarla in sede di Ufficio di Presidenza, che convocherà abbastanza presto.

SIGNORELLI. La costituzione di un Comitato ristretto io la proposi,

dopo una seduta di questa Commissione, mercoledì 5 ottobre 1988, perchè appunto mi sembrava piuttosto complessa la materia. Tutto questo mi conferma che si tratta di un problema estremamente serio.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,35.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI LENZI**